

**X° COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI****Attività produttive, commercio e turismo**

*Audizione per la definizione dello schema di decreto legislativo conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico*

**Al Presidente Onorevole Alberto Gusmeroli e ai Commissari della X° Commissione della Camera dei Deputati si invia il contributo di Movimento Consumatori aps**

Il Movimento Consumatori APS esprime un giudizio in chiaroscuro sul provvedimento in esame in quanto, se da un lato si riconosce lo sforzo del Governo teso a sostenere le famiglie in situazioni di indigenza, dall'altro non si può tacere la natura frammentaria ed emergenziale degli interventi che quindi non risolvono i nodi strutturali del settore.

Mentre il mercato dell'energia si avvia verso una stabilizzazione post-crisi, le famiglie italiane – e in particolare i "vulnerabili" – si trovano in un limbo normativo aggravato dalla fine dei mercati tutelati.

**Il DL 21/2026 interviene con sconti "una tantum"** che, pur fornendo un sollievo immediato, non scalfiscono le cause strutturali della povertà energetica in Italia.

**Analisi critica delle misure per le famiglie (Art. 1)****(Misure urgenti in materia di energia elettrica)**

- **Il comma 1** prevede il riconoscimento di un contributo straordinario per l'anno 2026, del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica dei titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.266. Al riconoscimento di tale contributo, **che è da considerarsi aggiuntivo rispetto al bonus sociale previsto a legislazione vigente**, si provvederà con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

**La misura è apprezzabile ma insufficiente** infatti la dotazione di 315 milioni di euro rischia di esaurirsi rapidamente. I criteri ISEE per l'accesso al bonus sociale sono rimasti troppo bassi rispetto al reale aumento del costo della vita.

**Chiediamo che il contributo venga esteso automaticamente a tutti i nuclei con ISEE fino a 12.000 euro (e 25.000 per le famiglie numerose), indipendentemente dalla titolarità pregressa del bonus.**

- Il **comma 2** prevede, per gli anni 2026 e 2027, la possibilità per i venditori di energia elettrica di riconoscere ai clienti domestici residenti con ISEE non superiore ai 25.000 euro, che non siano titolari di bonus sociale, **un contributo straordinario pari al valore economico della componente PE** applicata ai consumi del primo bimestre dell'anno per i clienti con forniture attive al 1° gennaio dell'anno stesso, o del primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, purché tali consumi non siano superiori a 0,5 MWh, e i consumi registrati nei 12 mesi precedenti rispetto al termine del bimestre di riferimento risultino inferiori a 3 MWh.

**Il contributo è riconosciuto come sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre di riferimento nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al predetto bimestre.**

Con apposita deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **l'ARERA definirà le modalità applicative della disposizione, al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e la tutela dei consumatori.**

Considerando il valore economico della componente PE pari a circa 12 centesimi di euro per kWh, **il contributo può essere al massimo pari a 60 euro**, da riconoscere nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre di riferimento. Il comma 2 dell'Art. 1 permette ai venditori di offrire uno sconto (max 60 €) ai clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

**Come Movimento Consumatori, consideriamo inaccettabile che una misura di protezione sociale sia lasciata alla discrezionalità commerciale degli operatori.** Questo crea cittadini di serie A e serie B in base al proprio fornitore e vi è il serio timore che le aziende utilizzino questo sconto per vincolare i consumatori a contratti a lungo termine con componenti di prezzo della materia prima meno vantaggiose. **Pertanto, a tutela dei consumatori, si propone di stralciare integralmente il comma o in alternativa di trasformare la facoltà in obbligo di offerta per tutti i venditori, con compensazione garantita.**

- Il **comma 3** prevede che ai venditori che aderiscono al meccanismo volontario di cui al comma 2 sia rilasciata un'attestazione che può essere utilizzata ai fini commerciali. Con la medesima delibera di cui al comma 2, l'ARERA definirà le

modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. L'ARERA, inoltre, monitorerà nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle disposizioni relative al meccanismo volontario di cui al comma 2 e al rilascio delle attestazioni di cui al medesimo comma 3.

**Questo comma aggiunge ulteriore incertezza e scarsa chiarezza sull'iter di riconoscimento di tale scontistica che espone ulteriormente il consumatore a possibili pratiche commerciali scorrette.**

Per brevità e richiamando quanto già espresso da MC aps nella precedente audizione **del 4 novembre 2025** davanti a questa Commissione (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2024/1711, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione -atto 318-) ricordiamo la necessità di addivenire ad un'armonica definizione di **"clienti vulnerabili" quali soggetti che, per condizioni economiche, fisiche o abitative, presentano un rischio maggiore di cadere in povertà energetica o di subire le conseguenze della volatilità dei prezzi.**

**L'articolo 2 (Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche)** rivela un intervento complesso che cerca di bilanciare la riduzione immediata dei costi per le imprese con la necessità di ammodernare il parco rinnovabili italiano.

Tuttavia, emergono diverse criticità riguardanti la natura dei meccanismi proposti, la sostenibilità finanziaria per i produttori e la stabilità del quadro normativo.

**L'articolo propone ai titolari di impianti fotovoltaici (Conto Energia I-IV) una riduzione della tariffa incentivante (all'85% o 70%) per il 2026-2027 in cambio di una proroga della convenzione di pochi mesi (3 o 6) ma lo scambio appare economicamente poco vantaggioso per molti operatori:** una rinuncia del 15-30% dell'incentivo oggi, a fronte di una proroga temporale marginale, potrebbe risultare essere non compensativa del valore finanziario attuale a distanza di tempo.

**La vera criticità risiede nel comma 4** che dà priorità per l'uscita anticipata a chi ha aderito alla riduzione volontaria, questo trasforma una scelta "volontaria" in un bivio quasi obbligato per chi vuole ammodernare l'impianto, sollevando dubbi sulla reale libertà di adesione e sul rischio di nuovi contenziosi legali simili a quelli del passato (es. "Spalmaincentivi" 2014).

Il decreto incentiva il rifacimento totale degli impianti (repowering) per raddoppiarne la produttività, offrendo un corrispettivo pari al 90% del valore attuale dei flussi futuri.

Il pagamento del corrispettivo in rate costanti su 10 anni (dal 2028) sposta l'incasso di somme che i produttori avrebbero ricevuto prima. Questo potrebbe creare tensioni di liquidità per le aziende che devono contestualmente investire ingenti capitali per il rifacimento tecnologico.

L'obbligo di raddoppiare la produzione (o +40% per tetti/agricolo) è una soglia ambiziosa. Molti impianti potrebbero non avere lo spazio fisico o la capacità di rete per raggiungere tali incrementi, restando esclusi dai benefici nonostante la semplificazione per le aree industriali prevista dal comma 5.

**Il comma 7 introduce un anticipo strutturale di un mese dei versamenti degli oneri ASOS/ARIM dai distributori alla CSEA, stimando un'entrata "una tantum" di circa 800-900 milioni di euro nel 2026.**

Si tratta di una manovra di cassa che non riduce i costi di sistema, ma anticipa semplicemente la liquidità. Sebbene permetta di abbassare le bollette delle PMI nell'immediato, **non affronta la natura strutturale degli oneri di sistema, rischiando di essere un "palliativo" elettorale o congiunturale che sposta solo il problema finanziario in avanti.**

**Le risorse recuperate sono destinate esclusivamente alla riduzione della componente ASOS per le utenze non domestiche (PMI e artigiani), escludendo i grandi energivori e le utenze con regimi speciali.** Se da un lato si sostiene il tessuto produttivo medio-piccolo, dall'altro si crea una segmentazione tariffaria che potrebbe essere contestata sotto il profilo della concorrenza. **Le famiglie non godono di questo specifico abbattimento strutturale della componente ASOS, concentrando il peso della transizione e dei suoi oneri sui consumatori domestici nel lungo periodo.**

**Riassumendo: i meccanismi previsti penalizzano i consumatori a favore delle imprese ingenerando un sistema di "concorrenza tra poveri".**

### **Articolo 3: L'incremento dell'aliquota IRAP**

L'articolo prevede un aumento dell'aliquota IRAP dal 3,9% al 5,9% per il biennio 2026-2027 per le aziende del settore energetico (estrazione, raffinazione, produzione e vendita).

Vi è un rischio di incostituzionalità e selettività attraverso una traslazione sui prezzi al consumo; sebbene l'obiettivo sia raccogliere fondi per abbassare le bollette delle imprese, il rischio concreto è che le aziende energetiche scarichino il maggior costo fiscale (il +2% di IRAP) **direttamente sui prezzi finali dell'energia e dei servizi, annullando di fatto il beneficio dei sussidi per i consumatori.**

#### **Articolo 4: Contrattualizzazione a lungo termine e ruolo di Acquirente Unico**

Questo articolo punta a favorire i contratti a lungo termine (PPA - Power Purchase Agreements) per le PMI, utilizzando la società Acquirente Unico S.p.A. come aggregatore e offrendo una "premialità" del 15% per gli impianti che escono dagli incentivi. La "premialità" del 15% riconosciuta ai produttori è finanziata tramite gli oneri generali di sistema. **In sostanza, si chiede alla totalità dei consumatori elettrici (comprese le famiglie e le piccolissime imprese) di sovvenzionare un meccanismo che serve a garantire prezzi calmierati a un gruppo specifico di imprese e questo solleva un tema di equità distributiva.**

**L'analisi degli articoli dal 5 all'8 del Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 rivela una strategia governativa volta a intervenire pesantemente sulla struttura dei costi energetici, sulla gestione della rete e sulla semplificazione per le infrastrutture digitali tuttavia, emergono diverse criticità riguardanti la sostenibilità delle filiere esistenti, l'equità nella distribuzione dei costi e il rischio di conflitti territoriali.**

**L'articolo 5** mira a ridurre il peso della componente ASOS in bolletta tagliando i prezzi minimi garantiti (PMG) per biogas, biomasse e bioliquidi, mentre l'articolo 6 prevede rimborsi ai produttori termoelettrici per i costi di trasporto del gas e per le quote ETS (emissioni), imponendo però che tali benefici siano trasferiti nelle offerte di vendita per abbassare il prezzo dell'energia all'ingrosso. Il rimborso dei costi del gas viene coperto tramite nuove componenti sulle bollette elettriche. **In pratica, si "sposta" un costo da una tasca all'altra del consumatore. Sebbene l'obiettivo sia abbassare il PUN (Prezzo Unico Nazionale), l'operazione non elimina il costo di sistema, ma lo redistribuisce in modo poco trasparente.**

Il potere dato all'ARERA di sanzionare le "condotte di trattenimento economico" (offerte sopra il costo marginale) rappresenta un intervento muscolare nelle dinamiche di mercato e, se da un lato previene speculazioni, dall'altro potrebbe limitare la capacità degli operatori di gestire i rischi di volatilità, scoraggiando la flessibilità necessaria al sistema.

#### **Articolo 6: Rimborsi ai termoelettrici e spostamento dei costi**

Questo articolo prevede rimborsi ai produttori termoelettrici per i costi di trasporto del gas e per le quote ETS (emissioni), imponendo però che tali benefici siano trasferiti nelle offerte di vendita per abbassare il prezzo dell'energia all'ingrosso. Il rimborso dei costi del gas viene coperto tramite nuove componenti sulle bollette elettriche. In pratica, si "sposta" un costo da una tasca all'altra del consumatore. Sebbene l'obiettivo sia abbassare il PUN (Prezzo Unico Nazionale), l'operazione non elimina il costo di sistema ma lo redistribuisce in modo poco trasparente. Il potere dato all'ARERA di sanzionare le "condotte di trattenimento economico" (offerte sopra il costo marginale) rappresenta

un intervento muscolare nelle dinamiche di mercato. Se da un lato previene speculazioni, dall'altro potrebbe limitare la capacità degli operatori di gestire i rischi di volatilità, scoraggiando la flessibilità necessaria al sistema.

**L'articolo 7 affronta il problema della "saturazione virtuale" delle reti elettriche**, ovvero le migliaia di richieste di connessione di impianti FER che bloccano la capacità senza mai essere realizzate, affidando a Terna la progettazione e l'autorizzazione delle opere di connessione (stazioni e raccordi) in luogo dei richiedenti e punta all'efficienza sistemica. Tale intervento risulta positivo per il sistema elettrico complessivo permettendo la "liberazione" di connessioni solo ipotetiche ma concentrare in un unico soggetto **(Terna) questo enorme carico di lavoro centralizzato, potrebbe paradossalmente rallentare invece di accelerare il permitting delle rinnovabili.**

**L'articolo 8 introduce un procedimento unico autorizzativo (10 mesi) per i data center**, centralizzando le competenze presso Regioni o MASE ed escludendo i comuni dalle decisioni autorizzative; sebbene questo possa favorire una velocizzazione dei tempi, **rischia di alimentare il dissenso locale.** I data center hanno un impatto enorme sul territorio, soprattutto rispetto al consumo idrico e la rete elettrica locale e **scavalcare le amministrazioni comunali potrebbe portare a tensioni sociali e blocco delle concessioni.**

Nonostante la semplificazione, **l'articolo non pone vincoli stringenti sull'origine rinnovabile dell'energia consumata e c'è il rischio che l'accelerazione dei data center proceda più velocemente della capacità del sistema di decarbonizzarsi, aumentando paradossalmente le emissioni totali viste le tempistiche della semplificazione proposta.**

**Complessivamente la sfida principale resta la certezza del diritto:** cambiare radicalmente le regole per chi ha già investito (bioenergie e FER) rischia di creare un clima di sfiducia che potrebbe frenare proprio quegli investimenti necessari per la transizione energetica del 2030.

## **L'EMERGENZA GAS: IL SETTORE DIMENTICATO**

**L'Articolo 9 prevede la vendita a mercato di circa 2,1 miliardi di metri cubi (smc) di gas stoccato (1 miliardo dal GSE e 1,1 miliardi da Snam) per finanziare la riduzione delle bollette delle imprese.** Il decreto stima un incasso di circa 600 milioni di euro basandosi su un prezzo prudenziale del gas. Tuttavia, svuotare quote significative di stoccaggio strategico e di "ultima istanza" proprio prima dell'inverno (entro il 30 settembre 2026) potrebbe ridurre i margini di manovra del Paese in caso di crisi geopolitiche o climatiche impreviste.

Questa misura non riduce il costo strutturale del gas, **ma utilizza una "riserva di valore" pubblica per sussidiare i costi correnti.**

**L'Articolo 11 delega l'ARERA per la definizione delle regole per l'accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio della CO2,** la norma quindi è dettata dalla necessità di rispettare le scadenze dettate dalla Commissione Europea (Innovation Fund), con pietre miliari che prevedono l'entrata in esercizio già nel 2028. Il decreto ammette implicitamente che il quadro normativo attuale è "lacunoso".

Affidare ad ARERA il compito di definire criteri tecnici e contabili in tempi record è un segnale di urgenza che potrebbe portare a una regolamentazione affrettata, influenzata più dalle scadenze dei finanziamenti che da una visione organica della filiera industriale del carbonio. Il ricavato della vendita del gas è destinato prioritariamente alla riduzione delle componenti tariffarie del gas per le imprese e, perciò, mentre gli interventi sul settore elettrico toccavano (seppur parzialmente) le famiglie, la parte gas di questo decreto è marcatamente orientata al supporto del settore produttivo e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) diventa il pivot finanziario della manovra, gestendo flussi straordinari che derivano dalla vendita di asset fisici (il gas).

**Questo conferma la tendenza del Governo a usare la bolletta non solo come strumento tariffario, ma come camera di compensazione per politiche (anche industriali) d'emergenza.**

Si agisce sul prezzo tramite sussidi derivanti da vendite patrimoniali anziché ridurre la dipendenza dal gas ma l'analisi condotta sul testo **evidenzia una grave asimmetria nel settore e cioè l'assenza della previsione di un bonus e cioè mentre per la energia elettrica sono previsti 115 euro certi, per il gas non esiste un contributo monetario diretto.**

Con il ritorno dell'IVA sul gas al 10% e al 22% (fine del regime agevolato al 5% dal 2024), il risparmio derivante dalle tariffe di trasporto viene annullato dall'aggravio fiscale.

**Per questo motivo chiediamo di istituire un "bonus riscaldamento" specifico per i mesi invernali o, in subordine, ripristinare l'IVA al 5% per i primi 480 Smc di consumo annuo.**

**È necessario inserire nel testo di conversione un divieto esplicito di traslazione dell'onere fiscale sui prezzi al consumo, affidando ad ARERA e AGCM poteri sanzionatori semplificati e rapidi per colpire le condotte speculative nel biennio 2026-2027.**

#### **SINTESI DELLE PROPOSTE DEL MOVIMENTO CONSUMATORI APS**

Per trasformare un decreto emergenziale in una vera riforma, proponiamo alla Commissione:

- **Fiscalizzazione degli Oneri di Sistema:**

Gli oneri ASOS e ARIM devono essere spostati definitivamente sulla fiscalità generale. L'energia è un bene primario e non può essere il veicolo di tassazioni regressive che colpiscono proporzionalmente di più le fasce deboli.

- **Disaccoppiamento (Decoupling) strutturale:**

Bisogna intervenire sulla formazione del prezzo elettrico, che oggi dipende ancora troppo dal prezzo marginale del gas. Chiediamo che il beneficio del basso costo di produzione delle rinnovabili venga trasferito ai consumatori senza passare per le speculazioni del mercato del gas.

- **Trasparenza e Portale Offerte:**

Proponiamo l'obbligo per ogni venditore di pubblicare sul Portale Offerte di ARERA almeno una "Offerta Standard" a prezzo fisso per 24 mesi, con una struttura costi identica per tutti gli operatori (cd. Contratto Tipo), per permettere un confronto reale e non distorto da algoritmi di marketing.

- **Uniformare i bonus:**

Chiediamo venga creato un contributo (bonus) speculare per il gas naturale aggiungendo anche il settore Teleriscaldamento immotivatamente non inserito nell'ultima legge di bilancio. A tal proposito si allega la lettera inviata a nome del CNCU (primo firmatario MC aps)

- **Istituire un "bonus riscaldamento" specifico per i mesi invernali o, in subordine, ripristinare l'IVA al 5% per i primi 480 Smc di consumo annuo.**

Con il ritorno dell'IVA sul gas al 10% e 22% (fine del regime agevolato al 5%), il risparmio derivante dalle tariffe di trasporto viene annullato dall'aggravio fiscale **si propone o un "Bonus Riscaldamento" specifico per i mesi invernali (di cui sopra) o, in subordine, ripristinare l'IVA al 5% per i primi 480 Smc di consumo annuo.**

- **Rendere obbligatori gli sconti per la fascia ISEE venticinquemila euro/quarantamila per gli anni 2026/2027** (vedi emendamento).
- **Ampliare la definizione di "cliente vulnerabile"** trasformandola in **"soggetti che, per condizioni economiche, fisiche o abitative, hanno un rischio maggiore di cadere in povertà energetica o di subire le conseguenze della volatilità dei prezzi"** con ciò includendo i nuclei familiari in condizioni di disagio economico certificato dall'ISEE allargandolo alla morosità incolpevole.

**Emendamenti proposti:**

**(le proposte di modifica del testo in audizione sono riportate in rosso)**

**ART. 1.** *(Misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie)*

Al comma 1

*Per l'anno 2026, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica, **gas e teleriscaldamento** relative ai titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del bonus sociale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ~~nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.~~ **Si stabilisce l'aumento della soglia ISEE ordinaria passando da 9.796 euro a 12.000 euro per le famiglie monoreddito e da 20.000 euro a 25.000 euro per i nuclei con almeno 4 componenti.***

*.....Omissis*

al Comma 2

*"Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, i venditori di energia elettrica e **gas** ~~possono~~ **devono** riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro **per famiglie monoreddito e 40.000 per famiglie oltre i 4 componenti del nucleo familiare**, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica."*

Dopo l'articolo 1, **Si propone:**

*« Art. 1-bis (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)*

*All'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 9:*

*1) al secondo periodo, dopo le parole: "per la fornitura di gas naturale", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento";*

*2) al penultimo periodo, sono premesse le parole: "Nel caso della fornitura del gas naturale,";*

*3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.";*

*b) al comma 9-bis, dopo le parole: "per la fornitura di gas naturale", sono aggiunte le seguenti: "e del teleriscaldamento"».*

**Art. 9 Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese e delle utenze domestiche**

.....omissis

*Dopo il comma 2, si propone di aggiungere il seguente comma 3:*

*"In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, relative alle forniture di utenti domestici, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i primi 480 metri cubi standard (Smc) consumati nell'anno solare.*

*Qualora i consumi superino la soglia di cui al comma precedente, sull'eccedenza si applicano le aliquote ordinarie previste dalle disposizioni vigenti."*

**Conclusioni**

Come Movimento Consumatori aps restiamo convinti che solo attraverso un intervento coraggioso che superi la logica del "bonus una tantum" si possa garantire ai cittadini italiani un accesso equo e sostenibile al sistema energetico pilastro fondamentale della cittadinanza e del benessere sociale.

Roma, 2 marzo 2026

Avv. Ovidio Marzaioli

**Vice Presidente**

Movimento Consumatori APS

